

Disciplinare Provvisorio Area Marina Protetta del Plemmirio

(Art. 9, decreto 15 settembre 2004 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 9 febbraio 2005, di istituzione dell'area marina protetta del Plemmirio)

Il presente Disciplinare Provvisorio si applica alle attività che, secondo quanto stabilito nell'art. 7 del decreto 15 settembre 2004 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sono consentite nell'area marina protetta del Plemmirio, in quanto regolamentate e/o autorizzate dall'Ente gestore.

Fino all'adozione del Regolamento di esecuzione del decreto istitutivo e di organizzazione dell'area marina protetta di cui all'articolo 9 del decreto 15 settembre 2004 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, è adottata la seguente disciplina provvisoria delle attività consentite, ferme restando l'osservanza delle normative vigenti nonché le disposizioni della locale Autorità marittima.

Il presente Disciplinare è da intendersi valido anche senza l'acquisizione del parere della Commissione di Riserva ad oggi non costituita.

Capo I

Disposizioni Generali

Art. 1 – Rinvii

Ai fini del presente disciplinare si intende qui integralmente trascritto il decreto 15 settembre 2004 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con specifico riferimento:

1. alle definizioni recate all'articolo 2;
2. alle attività non consentite elencate all'articolo 6;
3. alle attività consentite specificate all'articolo 7.

Il suddetto decreto è comunque scaricabile sul sito internet dell'Ente gestore ([scarica](#)).

Art. 2 – Planimetrie

Le planimetrie riportanti i siti di svolgimento delle attività consentite nell'area marina protetta del Plemmirio possono essere prodotte o riprodotte esclusivamente previa autorizzazione dell'Ente gestore.

Capo II

Disciplina delle attività consentite

Art. 3 - Disciplina delle attività di ricerca scientifica

1. Le attività di ricerca scientifica sono consentite in zona A previa autorizzazione e specifica disciplina dell'Ente gestore. La richiesta di autorizzazione ad eseguire l'attività di ricerca scientifica in zona A deve essere presentata almeno 30 giorni prima della data prevista di inizio attività.
2. Le attività di ricerca scientifica nelle zone B e C sono autorizzate previa richiesta da

- inoltrare all'Ente gestore almeno 15 giorni prima dell'inizio delle ricerche.
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di ricerca scientifica in zona A, sono rilasciate le autorizzazioni da parte dell'Ente gestore secondo i criteri e le procedure previste nel Capo III del presente Disciplinare provvisorio, di cui costituisce parte integrante.
 4. Il rilascio dell'autorizzazione implica l'obbligo di esporre i contrassegni autorizzativi rilasciati dall'Ente gestore, da esibire durante l'esercizio dell'attività autorizzata e da esporre sul natante o sull'imbarcazione.
 5. I programmi di ricerca scientifica nella zona A dell'area marina protetta coordinati dal Ministero dell'ambiente e tutela del territorio sono autorizzati, previa comunicazione all'Ente gestore da parte del Soggetto attuatore, fornendo le seguenti indicazioni:
 - a) piano di campionamento, con localizzazione delle stazioni di prelievo e di analisi;
 - b) attrezzatura utilizzata ai fini del prelievo e delle analisi;
 - c) parametri analizzati.
 6. La richiesta di autorizzazione ad eseguire attività di ricerca scientifica in zona A, compresi i programmi coordinati dal Ministero dell'ambiente e tutela del territorio, è rilasciata a fronte di una dichiarazione di impegno del richiedente a fornire all'Ente gestore una relazione tecnico-scientifica sull'attività svolta e sui risultati della ricerca, nonché copia delle pubblicazioni risultate dagli studi effettuati, in cui dovrà essere citata la collaborazione con l'area marina protetta. L'Ente gestore potrà utilizzare tali pubblicazioni per ragioni istituzionali, citandone la fonte.
 7. Nell'ambito dei programmi di ricerca scientifica realizzati dall'Ente gestore per le finalità di monitoraggio e gestione dell'area marina protetta, specifici accordi di partenariato potranno essere sottoscritti con istituti, enti o organismi esterni.

Art. 4 - Disciplina dell'attività di balneazione

La balneazione è vietata in zona A, ed è consentita liberamente nelle zone B e C.

Art. 5 - Disciplina dell'attività di ormeggio

1. Nelle zone B e C è consentito l'ormeggio dei natanti e delle imbarcazioni negli appositi campi predisposti dall'Ente gestore, previa autorizzazione dello stesso, ivi incluso l'ormeggio per le attività dei centri d'immersione, per il pescaturismo, per il trasporto collettivo e le visite guidate.
2. L'ormeggio è sempre autorizzato ai rispettivi gavitelli singoli, contrassegnati in modo diverso in funzione della categoria a cui sono riservati.
3. All'interno degli specchi acquei adibiti ai campi ormeggio:
 - non è consentito l'ancoraggio;♣
 - l'ormeggio deve essere♣ effettuato esclusivamente ai gavitelli contrassegnati con la propria categoria di unità da diporto (natante, imbarcazione);
 - ai gavitelli riservati ai♣ natanti è consentito l'ormeggio di massimo 4 unità;
 - ai gavitelli riservati♣ alle imbarcazioni è consentito l'ormeggio di una sola unità.
4. Ai fini dell'esercizio dell'attività di ormeggio nelle zone B e C dell'area marina protetta, sono rilasciate le autorizzazioni da parte dell'Ente gestore secondo i criteri e le procedure previste nel Capo III del presente Disciplinare provvisorio, in conformità a quanto previsto dal decreto istitutivo.
5. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni, sarà considerato titolo preferenziale la dotazione di sistemi di propulsione quali motori elettrici, motori alimentati con combustibile biodiesel, motori a 4 tempi benzina verde o motori a 2 tempi ad iniezione diretta, conformi con i requisiti previsti dalla direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche.
6. Il rilascio dell'autorizzazione implica l'obbligo di esporre i contrassegni autorizzativi rilasciati dall'Ente gestore, da esibire durante l'esercizio dell'attività autorizzata e da esporre sul natante o sull'imbarcazione.
7. Con provvedimento dell'Ente gestore, sono individuati gli specchi acquei adibiti a campo ormeggio nella zona B e C, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali ed attrezzati, delimitati e segnalati secondo quanto previsto dalle normative

vigenti.

Art. 6 - Disciplina dell'attività di ancoraggio

L'ancoraggio è consentito dalle ore 08.00 alle ore 20.00, esclusivamente in zona C. E' vietato ancorare negli specchi acquei adibiti a campi ormeggio nonché in altre zone di mare, individuate dall'Ente gestore ed appositamente delimitate, quando lo richiedano specifiche esigenze di tutela dei fondali.

Art. 7 - Disciplina della navigazione da diporto

1. Nell'area marina protetta è vietato l'utilizzo di moto d'acqua o acquascooter e mezzi simili, la pratica dello sci nautico e sport acquatici simili.
2. Nell'area marina protetta, secondo quanto previsto dalle normative vigenti e dalle disposizioni della locale Autorità marittima, la navigazione di natanti e imbarcazioni è consentita, nelle zone B e C, oltre la distanza di 200 metri dalla costa inferiore a 2 metri di altezza, a velocità non superiore a 5 nodi in zona B e non superiore a 10 nodi in zona C conformemente a quanto previsto dal decreto istitutivo.
3. Ad eccezione della zona A, è consentito l'accesso alle grotte ai natanti, esclusivamente condotti a remi o con propulsione elettrica, e dotati di adeguati sistemi di protezione morbida delle fiancate, per impedire il danneggiamento delle pareti e delle formazioni rocciose.
4. È fatto divieto di uso di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori, se non con volume sonoro strettamente indispensabile per la percezione a bordo.

Art. 8 - Disciplina delle attività di trasporto collettivo e visite guidate

1. Nella zona A è vietata la navigazione ai mezzi di trasporto collettivo e ai natanti e imbarcazioni adibiti alle visite guidate.
2. Nella zona B la navigazione a motore ai natanti e imbarcazioni adibite a trasporto collettivo e visite guidate è consentita, previa autorizzazione dell'Ente gestore, alla velocità massima di 5 nodi.
3. Nella zona C la navigazione a motore ai natanti e imbarcazioni adibite a trasporto collettivo e visite guidate è consentita, previa autorizzazione dell'Ente gestore, alla velocità massima di 10 nodi.
4. È consentito l'accesso a remi o con propulsione elettrica alle grotte ai soli natanti adibiti a trasporto collettivo e alle visite guidate, dotati di adeguati sistemi di protezione morbida delle fiancate, per impedire il danneggiamento delle pareti e delle formazioni rocciose.
5. È fatto divieto di uso di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori, se non per fornire informazioni sugli itinerari e sulle località visitate, con volume sonoro strettamente indispensabile alla percezione degli stessi da parte dei passeggeri a bordo.
6. Ai fini dell'esercizio dell'attività di trasporto collettivo e di visite guidate nella zona B dell'area marina protetta, sono rilasciate le autorizzazioni da parte dell'Ente gestore secondo i criteri e le procedure previste nel Capo III del presente Disciplinare provvisorio.
7. Il rilascio dell'autorizzazione implica l'obbligo di esporre i contrassegni autorizzativi rilasciati dall'Ente gestore, da esibire durante l'esercizio dell'attività autorizzata e da esporre sul natante o sull'imbarcazione.
8. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, i natanti e le imbarcazioni adibite al trasporto collettivo e alle visite guidate entro il 30 giugno 2007, a seconda della tipologia, devono:
 - a) essere equipaggiate con motore fuoribordo elettrico, a 4 tempi benzina verde, o a 2 tempi ad iniezione diretta, o con motore entrobordo alimentato a biodiesel, ovvero con motori conformi con i requisiti previsti dalla direttiva 2003/44/CE, relativamente alle emissioni gassose e acustiche;

- b) essere dotate di casse per la raccolta dei liquami di scolo e sistema di raccolta delle acque di sentina, documentata con autocertificazione;
 - c) essere muniti di un registro di scarico delle acque di sentina da conservare tra i documenti di bordo, unitamente alle ricevute di conferimento delle miscele di idrocarburi a centri di smaltimento autorizzati.
9. Fino alla data indicata al comma precedente, tali requisiti costituiscono criteri preferenziali per il rilascio della relativa autorizzazione.
 10. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo di fornire agli utenti l'apposito materiale informativo predisposto dall'Ente gestore.

Art. 9 - Disciplina dell'attività di pesca professionale

1. Nell'area marina protetta è vietata la pesca delle seguenti specie:
 - a. Cernia (*Epinephelus* sp.);
 - b. Cernia di fondale (*Polyprion americanus*);
 - c. Nacchera (*Pinna nobilis*);
 - d. Corvina (*Sciaena umbra*);
 - e. Ombrina (*Umbrina cirrosa*).
2. Nella zona A è vietata qualunque attività di pesca professionale.
3. Nell'area marina protetta è vietata la pesca alla lampara, a circuizione, o con reti tipo cianciolo.
4. Nelle zone B e C è consentita la piccola pesca artigianale, riservata alle imprese e alle cooperative di pesca secondo quanto stabilito dal decreto istitutivo, con i seguenti attrezzi:
 - a. con reti da posta, secondo le seguenti modalità:
 1. le reti dovranno essere calate non prima di 2 ore dal tramonto e salpate non meno di 2 ore dopo l'alba successiva e comunque non oltre le ore 08.00;
 2. le reti devono essere calate perpendicolarmente alla linea di costa, a una distanza non inferiore ai 150 metri dalla costa ;
 3. ogni imbarcazione autorizzata potrà imbarcare esclusivamente rete con maglia di dimensioni non inferiori a 20 mm per una lunghezza massima di 2.000 metri;
 - b. con palangari, come previsto dalla normativa vigente, a una distanza non inferiore ai 150 metri dalla costa;
 - c. con nasse, come previsto dalla normativa vigente;
 - d. gli attrezzi di cui ai precedenti punti a), b) e c) sono utilizzabili in alternativa fra loro.
5. L'Ente gestore, anche sulla base delle risultanze scientifiche di cui al comma precedente, può assumere provvedimenti finalizzati al divieto o alla limitazione delle tipologia di pesca, delle modalità di svolgimento e del periodo di pesca al fine di garantire una corretta gestione della risorse, con particolare riferimento alle seguenti specie:
 - a. Aragosta rossa (*Palinurus elephas*)
 - b. Astice (*Homarus gammarus*)
 - c. Cicala (*Scyllarus arctus*)
 - d. Magnosa (*Scyllarides latus*).
6. Ai fini dell'attività di controllo delle limitazioni prescritte dal decreto istitutivo dell'area marina protetta, le imprese di pesca aventi sede legale nel Comune di Siracusa alla data di entrata in vigore dello stesso decreto sono tenute a registrarsi presso l'Ente gestore.

Art. 10 - Disciplina dell'attività di pesca sportiva

1. Nell'area marina protetta è vietata la pesca sportiva delle seguenti specie:
 - a. Cernia (*Ephinepleus* sp.);
 - b. Cernia di fondale (*Polyprion americanus*);
 - c. Nacchera (*Pinna nobilis*);
 - d. Corvina (*Sciaena umbra*);
 - e. Ombrina (*Umbrina cirrosa*).

2. La pesca subacquea è vietata in tutta l'area marina protetta. La detenzione e il trasporto di attrezzi adibiti alla pesca subacquea all'interno dell'area marina protetta devono essere preventivamente autorizzati dall'Ente gestore.
3. Nell'area marina protetta è vietata la pesca sportiva con traina da fondo.
4. Nella zona A è vietata qualunque attività di pesca sportiva.
5. Nella zona B è consentita, previa autorizzazione dell'Ente gestore, la pesca sportiva, riservata ai residenti nel comune di Siracusa, per un prelievo cumulativo giornaliero fino a 5 kg per imbarcazione e 3 kg per persona, salvo il caso di singolo esemplare di peso superiore, con i seguenti attrezzi:
 - a. con bolentino dall'imbarcazione, anche con canna a mulinello, a non più di 2 ami;
 - b. con un massimo di 2 canne singole fisse o da lancio o lenza, da terra, a non più di 2 ami;
 - c. con lenza a traina, a non più di 2 traine a imbarcazione, conformemente a quanto previsto dal decreto istitutivo.
6. Nella zona C è consentita la pesca sportiva, per un prelievo cumulativo giornaliero fino a 5 kg per imbarcazione e 3 kg per persona, salvo il caso di singolo esemplare di peso superiore, con i seguenti attrezzi:
 - a. con bolentino dall'imbarcazione, anche con canna a mulinello, a non più di 2 ami;
 - b. con un massimo di 2 canne singole fisse o da lancio o lenza, da terra, a non più di 2 ami;
 - c. con lenza a traina, a non più di 2 traine a imbarcazione.
7. Nella zona C è consentita, previa autorizzazione dell'Ente gestore, la pesca sportiva ai non residenti nel Comune di Siracusa, con un massimo di 2 canne o lenze da terra, a non più di 2 ami.
8. Nella zona C sono consentite, previa autorizzazione dell'Ente gestore, dal 1 giugno al 31 agosto, le gare di pesca sportiva, con un massimo di 2 canne o lenze da terra, a non più di 2 ami, per un massimo di 2 manifestazioni sportive ogni anno.
9. Ai fini dell'esercizio della pesca sportiva nell'area marina protetta, sono rilasciate le autorizzazioni da parte dell'Ente gestore secondo i criteri e le procedure previste nel Capo III del presente Disciplinare provvisorio.
10. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo di esporre i contrassegni autorizzativi rilasciati dall'Ente gestore, da esibire durante l'esercizio dell'attività autorizzata, e da esporre sul natante o sull'imbarcazione.
11. Il transito di natanti e imbarcazioni all'interno dell'area marina protetta con attrezzi da pesca sportiva e quantitativi di pescato diversi o superiori dai limiti stabiliti dal presente Disciplinare provvisorio, deve essere preventivamente autorizzato dall'Ente gestore.
12. Si applica anche alla pesca sportiva il disposto di cui al precedente articolo 9, comma 5.

Art. 11 - Disciplina dell'attività di pescaturismo

1. Nell'area marina protetta è vietata la pesca delle seguenti specie:
 - a. Cernia (*Epinephelus* sp.);
 - b. Cernia di fondale (*Polyprion americanus*);
 - c. Nacchera (*Pinna nobilis*);
 - d. Corvina (*Sciaena umbra*);
 - e. Ombrina (*Umbrina cirrosa*).
2. Nella zona A dell'area marina protetta è vietata qualunque attività di pescaturismo.
3. Nelle zone B e C è consentita l'attività di pescaturismo, come disciplinata dal decreto ministeriale 13 aprile 1999, n. 293, riservata alle imprese di pesca in base a quanto previsto dal decreto istitutivo, con gli attrezzi e le modalità previste per la pesca professionale al precedente articolo 9, comma 4, del presente Disciplinare.
4. È fatto divieto di uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori, se non per fornire informazioni sugli itinerari e sulle località visitate, con volume sonoro strettamente indispensabile alla percezione degli stessi.
5. L'Ente gestore effettuerà ricerche scientifiche per monitorare l'impatto del pescaturismo e garantire una gestione sostenibile della risorsa.

6. Si applica anche al pescaturismo il disposto di cui al precedente articolo 9, comma 6.

Art. 12 - Disciplina delle immersioni subacquee guidate svolte da Centri di immersione e altri operatori del settore.

1. Nella zona A sono vietate le attività di didattica subacquea.
2. Nella zona A sono consentite, previa autorizzazione e specifica disciplina dell'Ente gestore e sulla base del monitoraggio periodico degli impatti sui fondali, dal 1 maggio al 31 ottobre, le immersioni subacquee guidate, con o senza autorespiratore, svolte dai centri d'immersione aventi sede legale nel Comune di Siracusa alla data di entrata in vigore del decreto istitutivo, con le seguenti modalità:
 - a. ogni guida non può condurre nell'immersione più di 4 subacquei, per un massimo di 3 guide e 12 subacquei per ciascuna immersione;
 - b. in ogni punto di immersione corrispondente ad apposita boa, è consentito un massimo di 2 immersioni dalle ore 06.00 alle ore 12.00 ed un massimo di 3 immersioni dalle ore 12.00 alle ore 20.00;
 - c. in ogni punto di immersione corrispondente ad apposita boa, le immersioni subacquee sono consentite solo in presenza di guida con grado minimo "Dive Master" o titolo equipollente.
3. Nella zona B sono consentite, previa autorizzazione dell'Ente gestore, le immersioni subacquee guidate svolte da centri d'immersione aventi sede legale nel Comune di Siracusa alla data di entrata in vigore del decreto istitutivo, con le seguenti modalità:
 - a. ogni guida non può condurre nell'immersione più di 6 subacquei, per un massimo di 3 guide e 18 subacquei per ciascuna immersione;
 - b. è consentito un massimo di 3 immersioni dalle ore 06.00 alle ore 12.00, un massimo di 3 immersioni dalle ore 12.00 alle ore 20.00 ed 1 immersione notturna dalle ore 20.00 alle ore 23.00.
4. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per le zone B, i natanti e le imbarcazioni adibiti alle immersioni subacquee guidate, entro il 30 giugno 2007, a seconda della tipologia, devono:
 - a. essere equipaggiate con motore fuoribordo elettrico, a 4 tempi benzina verde, o a 2 tempi ad iniezione diretta, o con motore entro bordo alimentato a biodiesel, ovvero con motori conformi con i requisiti previsti dalla direttiva 2003/44/CE, relativamente alle emissioni gassose e acustiche;
 - b. essere dotate di casse per la raccolta dei liquami di scolo e sistema di raccolta delle acque di sentina, documentata con autocertificazione;
 - c. essere muniti di un registro di scarico delle acque di sentina da conservare tra i documenti di bordo, unitamente alle ricevute di conferimento delle miscele di idrocarburi a centri di smaltimento autorizzati.
5. Fino alla data indicata al comma 4, tali requisiti costituiscono criteri preferenziali per il rilascio della relativa autorizzazione.
6. Nella zona C sono consentite le visite guidate subacquee svolte dai centri d'immersione aventi sede legale nel Comune di Siracusa previamente autorizzati come previsto dal decreto istitutivo.
7. Nelle zone B e C l'ormeggio dei natanti e delle imbarcazioni dei centri d'immersione è consentito ai rispettivi gavitelli singoli, contrassegnati e appositamente predisposti dall'Ente gestore, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali.
8. Le immersioni subacquee guidate nelle grotte sommerse sono consentite, sulla base del monitoraggio periodico degli impatti, dal 1 maggio al 31 ottobre, con le seguenti modalità:
 - a. ogni guida non può condurre per ciascuna immersione più di 4 subacquei;
 - b. in ogni punto di immersione corrispondente ad apposita boa, è consentito un massimo di 2 immersioni dalle ore 06.00 alle ore 12.00 ed un massimo di 3 immersioni dalle ore 12.00 alle ore 20.00;
 - c. le immersioni subacquee sono consentite solo in presenza di guida con grado minimo "Dive Master" o titolo equipollente.

9. È vietato il contatto con il fondo marino, l'asportazione anche parziale e il danneggiamento di qualsiasi materiale di natura geologica e/o biologica nonché di qualunque organismo sottomarino.
10. È fatto divieto di uso di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori, se non per fornire informazioni sugli itinerari e sulle località visitate, con volume sonoro strettamente indispensabile alla percezione degli stessi.
11. Per le immersioni nelle zone A e B, il responsabile del natante o imbarcazione, prima dell'immersione, deve annotare in apposito registro previamente vidimato dall'Ente gestore gli estremi del natante o imbarcazione, i nominativi delle guide e dei partecipanti e i relativi brevetti di immersione, la data, l'orario, il sito di immersione. Il registro dovrà essere esibito all'Autorità preposta al controllo o al personale dell'Ente gestore.
12. Ai fini dell'esercizio delle immersioni subacquee guidate nell'area marina protetta, sono rilasciate le autorizzazioni da parte dell'Ente gestore secondo i criteri e le procedure previste nel Capo III del presente Disciplinare provvisorio.
13. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per le zone A e B, almeno uno dei soci dei centri di immersione deve essere in possesso di abilitazione per accompagnare disabili visivi e motori.
14. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per le zone A e B, il periodo di apertura delle attività dei centri di immersione e degli altri operatori del settore deve essere almeno di 150 giorni. Le autorizzazioni sono rilasciate sulla base di un regime di contingentamento e turnazione delle immersioni guidate in relazione ai diversi operatori, ai siti e ai periodi. Tale regime prevede anche un'adeguata turnazione tra le immersioni guidate e le immersioni individuali.
15. Il rilascio dell'autorizzazione implica l'obbligo di esporre i contrassegni autorizzativi rilasciati dall'Ente gestore, da esibire durante l'esercizio dell'attività autorizzata, e da esporre sul natante o sull'imbarcazione.
16. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo di fornire agli utenti l'apposito materiale informativo predisposto dall'Ente gestore.
17. L'Ente gestore provvede alla pubblicizzazione dell'elenco dei centri di immersione e degli altri operatori del settore abilitati ad operare all'interno dell'area marina protetta sulla base di particolari requisiti, tra cui il possesso di un idoneo brevetto per guide e istruttori rilasciato da una delle federazioni nazionali o internazionali, l'iscrizione delle guide all'Elenco regionale degli operatori del turismo subacqueo ed un curriculum professionale che attesti la conoscenza di base dell'ambiente marino e delle norme di tutela unitamente ad una approfondita conoscenza specifica dei fondali dell'area marina protetta.
18. L'Ente gestore effettua il monitoraggio delle attività subacquee nell'area marina protetta al fine di determinare la capacità di carico di ogni sito di immersione e adeguare, con successivi provvedimenti, la disciplina delle immersioni subacquee guidate.

Art. 13 - Disciplina delle immersioni subacquee individuali.

1. Nella zona A sono vietate le immersioni subacquee individuali.
2. Nella zona B e C sono consentite le immersioni subacquee individuali, ciascuna autorizzata dall'Ente gestore, compatibilmente con le esigenze di contingentare i flussi turistici, nei siti e secondo gli orari determinati dall'Ente gestore.
3. È vietato il contatto con il fondo marino, l'asportazione anche parziale e il danneggiamento di qualsiasi materiale e/o organismo di natura geologica e biologica.
4. Le immersioni individuali subacquee nelle grotte sommerse non sono consentite.
5. Ai fini dell'esercizio delle immersioni subacquee individuali nella zona B dell'area marina protetta, sono rilasciate le autorizzazioni da parte dell'Ente gestore secondo i criteri e le procedure previste nel Capo III del presente Disciplinare provvisorio.
6. Il rilascio dell'autorizzazione implica l'obbligo di esporre i contrassegni autorizzativi rilasciati dall'Ente gestore, da esibire durante l'esercizio dell'attività autorizzata, e da esporre sul natante o sull'imbarcazione.

Art. 14 – Disciplina delle attività di riprese fotografiche, cinematografiche e televisive

1. Nell'area marina protetta sono consentite attività amatoriali di ripresa fotografica, cinematografica e televisiva.
2. In zona A, le riprese fotografiche, cinematografiche e televisive professionali, a scopo commerciale o con fini di lucro, devono essere preventivamente autorizzate dall'Ente gestore.
3. Le riprese dovranno essere effettuate seguendo le disposizioni e le limitazioni indicate dall'Ente gestore e comunque senza arrecare disturbo alle specie animali e vegetali e all'ambiente naturale dell'area marina protetta in genere; in caso contrario, il personale di vigilanza può impedirne l'esecuzione e la prosecuzione.
4. Ai fini dell'esercizio delle riprese fotografiche, cinematografiche e televisive professionali nella zona A dell'area marina protetta, sono rilasciate le autorizzazioni da parte dell'Ente gestore secondo i criteri e le procedure previste nel Capo III del presente Disciplinare provvisorio.
5. Il rilascio dell'autorizzazione implica l'obbligo di esporre i contrassegni autorizzativi rilasciati dall'Ente gestore, da esibire durante l'esercizio dell'attività autorizzata, e da esporre sul natante o sull'imbarcazione.
6. La pubblicazione e produzione dei materiali fotografici e audiovisivi relativi alla zona A deve riportare per esteso il nome dell'area marina protetta.

Art. 15 – Sorveglianza

1. La sorveglianza nell'area marina protetta è effettuata dalla Capitaneria di Porto competente e dalle polizie degli Enti locali costituenti il Consorzio delegato alla gestione, in coordinamento con il personale dell'Ente gestore che svolge attività di servizio, controllo e informazione a terra e a mare.

Art. 16 – Sanzioni

1. I trasgressori al presente Disciplinare provvisorio, salvo che il fatto sia disciplinato diversamente o costituisca reato, sono perseguiti ai sensi dell'articolo 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni e integrazioni.
2. In caso di accertamento della violazione delle disposizioni previste dal presente Disciplinare provvisorio, compreso l'eventuale utilizzo improprio della documentazione autorizzativa, possono essere sospese o revocate le autorizzazioni rilasciate dall'Ente gestore secondo i criteri e le procedure previste nel successivo Capo III, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle norme vigenti.
3. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare il presente Disciplinare provvisorio che entra immediatamente in vigore.

Art. 17 - Disposizioni finali

Il responsabile di ogni esercizio a carattere commerciale munito di concessione demaniale marittima nell'ambito del Comune di Siracusa deve curare e mantenere l'esposizione del presente Disciplinare in un luogo ben visibile agli utenti.

Capo III

Criteri e procedure per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività consentite nell'Area marina protetta del Plemmirio

Art. 18 - Oggetto ed ambito di applicazione

Il presente Capo disciplina i criteri e le procedure per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività consentite nell'area marina protetta, come previste dal decreto 15

settembre 2004 di istituzione dell'area marina protetta del Plemmirio.

Art. 19 – Domanda di autorizzazione

1. La domanda di autorizzazione è presentata all'Ente gestore dell'area marina protetta, negli appositi moduli da ritirarsi presso gli uffici amministrativi dell'Ente gestore medesimo, disponibili anche sul sito internet dell'area marina protetta www.plemmirio.it.
2. Il rilascio dell'autorizzazione implica l'obbligo di esporre i contrassegni autorizzativi rilasciati dall'Ente gestore, da esibire durante l'esercizio dell'attività autorizzata e da esporre sul natante o sull'imbarcazione. Ove espressamente richiesto, i suddetti contrassegni devono essere riconsegnati presso gli uffici dell'Ente gestore al termine di scadenza dell'autorizzazione.
3. L'Ente gestore si riserva la facoltà, sentita la Commissione di riserva, a fronte di motivate ed eccezionali esigenze, di sospendere temporaneamente e/o disciplinare in senso restrittivo le autorizzazioni per le attività consentite nell'area marina protetta, ovvero rilasciare apposite autorizzazioni, anche in deroga all'articolato del presente Disciplinare, con contestuale informativa all'Autorità marittima.

Art. 20 - Procedura d'esame delle istanze di autorizzazione

1. L'istanza di autorizzazione è accolta o rigettata entro massimo 15 giorni dalla data di ricezione dell'istanza stessa.
2. Per tutte le richieste di autorizzazione avanzate da visitatori e non residenti relative ad attività chiaramente riconducibili a soggiorni turistici nell'area marina protetta (ormeggio, pesca sportiva, immersioni individuali) l'Ente gestore provvede ad evadere le richieste coerentemente alle esigenze di utilizzazione dell'autorizzazione richiesta, e comunque entro 5 giorni.
3. L'eventuale rigetto dell'istanza di autorizzazione così come un'interdizione parziale o totale dell'attività, sarà motivata dall'Ente gestore esplicitando le ragioni di tutela ambientale sottese al provvedimento.

Art. 21 - Criteri di valutazione delle istanze di autorizzazione

1. L'istanza di autorizzazione è valutata con specifico riguardo a:
 - a) alla compatibilità con le finalità dell'area marina protetta;
 - b) al rispetto delle prescrizioni recate dalla normativa vigente di settore, dal decreto istitutivo e dal presente Disciplinare provvisorio;
 - c) alla necessità di contingentare i flussi turistici ed il carico antropico, previa disposizione e compiuta pubblicizzazione dei criteri e dei parametri idonei ad attivare le suddette misure di contingentamento da parte dell'Ente gestore, in ragione delle primarie finalità di tutela ambientale dell'area marina protetta.
2. Il provvedimento di autorizzazione verrà materialmente rilasciato previa verifica del regolare pagamento dei diritti di segreteria di cui al successivo articolo 23.
3. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a conservare presso di sé il titolo autorizzatorio rilasciatogli al fine di poterlo esibire, a richiesta, ai soggetti legalmente investiti del potere di vigilanza e controllo sulle attività svolte all'interno dell'area marina protetta.
4. L'autorizzazione reca, tra l'altro, la disciplina specifica di cui agli articoli 3, comma 1, e 12, comma 2, del presente Disciplinare.

Art. 22 – Autorizzazione via internet

1. L'Ente gestore, limitatamente alle autorizzazioni per le quali non è richiesto il pagamento dei diritti di segreteria e rimborso spese di cui all'articolo 24, può provvedere al rilascio di autorizzazioni mediante il proprio sito internet ufficiale, www.plemmirio.it, in applicazione delle procedure di cui ai precedenti articoli. L'Ente gestore si riserva ogni verifica e

controllo sulle autorizzazioni rilasciate con detta modalità.

Art. 23 – Diritti di segreteria

1. Il rilascio delle autorizzazioni è soggetto al pagamento degli importi dei diritti di segreteria e rimborso spese come di seguito previsti:

Oggetto della richiesta di autorizzazione		
Attività imprenditoriali	Importo in Euro	Validità
Ricerca scientifica in zona A	€ 35,00	A progetto
Trasporto collettivo e visite guidate in zona B	€ 80,00	Annuale
Immersioni subacquee guidate nelle zone A e B	€ 80,00	Annuale
Riprese fotografiche e video professionali in zona A	€ 80,00	A progetto
Attività ricreative		
Campi ormeggio per il diporto in zona B	€ 5,00	Giornaliera
Campi ormeggio per il diporto in zona B	€ 25,00	Stagionale
Pesca sportiva in zona B per i residenti	€ 10,00	Annuale
Pesca sportiva in zona C per i non residenti	€ 50,00	Annuale

2. Il pagamento dei suddetti importi è effettuato tramite versamento su conto corrente n. 410460654 intestato all'Ente gestore presso il Banco di Sicilia – Filiale di Siracusa, Agenzia 2 – ABI 01020, CAB 17102, CIN V, causale "Diritti di segreteria", ovvero con altre modalità stabilite e comunicate dall'Ente gestore.